

Consiglio di Stato 19/03/2003 n. 1457

legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

E' legittimo il diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato con riferimento alla mancanza dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera, atteso che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un principio generale di contabilità pubblica, risalente all'art. 81 Cost., impongono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria; d'altra parte, se specifiche ragioni di interesse pubblico possono consentire la revoca dell'aggiudicazione di un appalto, a maggior ragione deve riconoscersi che l'amministrazione è legittimata a negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa. Contrasta con il principio di cui all'art. 1337 c.c. (secondo il quale la pubblica amministrazione, al pari dei soggetti privati, è tenuta a comportarsi con correttezza nelle relazioni con i terzi nella fase prenegoziale), il comportamento di una amministrazione che, pur essendosi accorta che mancavano i fondi necessari per la realizzazione dell'opera, non abbia disposto il rinvio della gara indetta per il loro affidamento; tale comportamento determina il configurarsi, a carico dell'amministrazione, della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c. nei riguardi di una impresa che abbia partecipato alla gara, facendo incolpevole affidamento sulla regolarità della gara stessa.